



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **421**

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 e s.m. - articolo 33 bis comma 6: Approvazione dei criteri, delle modalità e delle procedure per la concessione di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica diversa dai grandi predatori alle colture agricole e di contributi in conto capitale per interventi di prevenzione dei danni causati alla fauna selvatica alle colture agricole.

Il giorno **25 Marzo 2016** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORI

**MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS**

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

In base all'art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 "LEGGE PROVINCIALE SULLA CACCIA" (articolo aggiunto dall'art. 1 della l.p. 24 aprile 2012, n. 6 e modificato dall'art. 13 della l.p. 28 marzo 2013, n. 5), relativo a "Azioni preventive e indennizzi per danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica", per far fronte ai danni causati dalla fauna selvatica alle coltivazioni agricole, al patrimonio forestale e zootecnico, la Provincia può:

- concedere contributi in conto capitale al fine di predisporre interventi che consentano di prevenirne le incursioni della fauna selvatica;
- concedere, alle sole imprese, contributi per il pagamento del premio di polizze assicurative per il rischio di danni;
- corrispondere un indennizzo, su domanda di chi ha subito il danno dalla fauna selvatica.

Benché i commi 1 e 2 del citato articolo 33 bis contempli solo interventi in relazione ai danni da orso, lupo e lince (grandi predatori), il comma 6 estende la possibilità di attivazione degli aiuti sopra citati anche in relazione alla rimanente fauna selvatica.

Ai sensi del medesimo art. 33 bis, "la Giunta provinciale, con deliberazione adottata previo parere della competente commissione del Consiglio provinciale, definisce i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo".

Ai sensi degli Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (G.U.C.E. 1.7.2014 - C204) possono essere autorizzati in uno specifico regime gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da animali protetti, alle condizioni indicate al punto 1.2.1.5 degli Orientamenti.

Si ritiene tuttavia opportuno indennizzare parzialmente anche i danni subiti dalle aziende agricole a causa di specie non protette (ad es. cervi, caprioli, cinghiali), in quanto per molte aziende agricole - specialmente micro e piccole imprese in territori marginali - questi danni possono compromettere l'equilibrio economico e spingere ad un abbandono dell'attività agricola.

Poiché le specie diverse dai grandi predatori che causano danni alle colture agricole sono quasi esclusivamente non protette, gli indennizzi per danni di cui alla presente deliberazione sono sempre concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.

Invece gli investimenti di prevenzione dei danni da specie protette diverse dai grandi predatori nelle aziende agricole rientrano tra quelli di cui all'art. 14 del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 1 luglio 2014 n. L 193), che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali. Trattasi infatti di investimenti diretti a migliorare il rendimento globale delle imprese agricole - in particolare mediante un miglioramento degli investimenti produttivi diretto a stabilizzare le quantità e le qualità delle proprie produzioni – ai sensi dell'art. 14 comma 3 lettera a) del citato regolamento (UE) n. 702/2014.

Con la presente deliberazione si approvano i criteri per la prevenzione e per l'indennizzo dei danni causati da specie diverse dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, rinviando per queste specie a successivo provvedimento, in considerazione sia del diverso regime agevolativo, sia della diversa competenza tra servizi provinciali.

Invece si ritiene di non attuare strumenti agevolativi sui premi assicurativi ai sensi dell'art. 33 bis citato, anche in considerazione del fatto che i danni causati da animali protetti possono essere ottenuti dalle imprese agricole e forestali con altri strumenti agevolativi della politica agraria comunitaria.

I criteri approvati con la presente deliberazione sono quindi differenziati come segue:

- A. indennizzi di danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince), a titolo di aiuti «de minimis» nel settore agricolo;
 - B. iniziative di prevenzione dei danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince), ai sensi del Regolamento (UE) n. 702/2014, pertanto il regime di aiuti non è soggetto all'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3 del trattato, in quanto rispetta tutte le condizioni previste dal regolamento stesso (Capo I e Capo III, articolo 14, commi 4, 6, 7 e 8).
- Visto il parere di data 16 febbraio 2016 della competente commissione del Consiglio provinciale;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- tutto ciò premesso,
- vista la normativa citata in premessa;
- vista la legge 19 luglio 2015, n. 115 (“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014”), che all'articolo 14 (modificativo dell'articolo 52 della legge

24 dicembre 2012, n. 234) detta nuove disposizioni sul Registro nazionale degli aiuti di stato, fissando adempimenti necessari per l'efficacia dei provvedimenti di concessione degli aiuti;

- visti gli atti citati nella premessa;
- acquisiti i pareri espressi dalle strutture coinvolte nell'esame preventivo resi ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. 92 del 3 febbraio 2014;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 33 bis, comma 4, della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24, e s.m, i criteri per la concessione delle agevolazioni indicate al comma 6 del medesimo art. 33 bis, quali parti integranti e sostanziali alla presente deliberazione, articolati come segue:
 - allegato A: indennizzi di danni causati alle aziende agricole da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince);
 - allegato B: agevolazione delle iniziative di prevenzione dei danni alle aziende agricole causati da specie diverse dai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince);
2. di stabilire che le disposizioni applicative di cui al punto 1 si applicano a tutte le domande presentate a decorrere dalle seguenti date:
 - allegato A: dal giorno successivo alla data di approvazione della presente deliberazione;
 - allegato B: dalla data di comunicazione del numero di identificazione attribuito dalla Commissione Europea, successivamente alla comunicazione alla stessa della sintesi delle informazioni relative al regime di aiuto conformemente a quanto stabilito all'art. 9 del Reg. (UE) n. 702/2014;
3. di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione dei criteri di attuazione dell'art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 relativamente ai grandi predatori (orso bruno, lupo e lince);
4. di stabilire che la struttura provinciale incaricata per la predisposizione della modulistica relativa alle agevolazioni di cui al punto 1. è il Servizio Agricoltura;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

MAZ